

# VADEMECUM per i Comuni

## Applicazione della LCPol e del Regolamento

Il Vademecum è uno **strumento operativo** pensato **per i Comuni** nell'ambito dell'applicazione della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 e del relativo Regolamento (RLCPol) del 27 giugno 2012.

Il documento ha lo scopo di guidare i Comuni nell'ambito delle trattative tra i Comuni dotati di Polizia strutturata o Polizia polo e i Comuni sprovvisti di Polizia strutturata, per l'allestimento di una

convenzione di collaborazione per l'esercizio delle competenze di polizia comunali.

Tali indirizzi sono da intendersi nel pieno rispetto **dell'autonomia comunale**.

Il Consiglio di Stato, con la ratifica delle convenzioni, assicura la sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

## Calcolo del costo pro capite

L'entità e la natura delle controprestazioni patrimoniali sono **liberamente definite tra i Comuni**, ritenuto che l'entità del contributo deve poggiarsi su una base calcolatoria pro capite, per principio riferita alla popolazione residente permanente.

Nella definizione del costo pro capite i Comuni possono ritenere altri criteri oggettivi anche di tipo qualitativo.

Il calcolo del costo pro capite proposto si fonda su 3 elementi:

- Elementi quantitativi
- Elementi qualitativi
- Riduzione per riversamenti cantonali pro capite

### A. Elementi quantitativi

100%

### B. Elementi qualitativi

50%

### ■ C. Riversamenti cantonali pro capite

## A. Elementi quantitativi

Il numero di agenti necessari può essere definito in base al numero di residenti in ogni zona del Piano direttore cantonale scheda RI (PD), approvato dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza:

- 1 agente ogni 500 abitanti per aree centrali;
- 1 agente ogni 750 abitanti per zona suburbana;
- 1 agente ogni 1'500 abitanti per zona periurbana;
- 1 agente ogni 2'000 abitanti per zona retroterra;
- 1 agente ogni 2'500 abitanti per zona montagna.

La somma del numero di agenti necessari, in base alle varie zone del Piano direttore del Comune, moltiplicato per il costo di un agente di polizia comunale\*, suddiviso per il numero di residenti totali del Comune, porta alla definizione del costo pro capite.

$$\begin{aligned} & \text{nr. agenti necessari} \\ \times & \text{ costo agente Polizia comunale*} \\ / & \text{ residenti totali del Comune} \\ = & \text{ Costo pro capite} \end{aligned}$$

\* Il costo di un agente di polizia comunale dovrebbe considerare: lo stipendio, gli oneri sociali, le indennità, i premi assicurativi, l'abbigliamento, l'equipaggiamento, le spese per la formazione, i costi logistici, i veicoli e i relativi costi. Si può considerare mediamente un costo di Fr. 120'000.- per un agente di polizia comunale.

## B. Elementi qualitativi

Gli elementi qualitativi sono correttivi al costo pro capite quando vi siano circostanze che rendono più gravoso il compito degli agenti, in particolare tra gli elementi qualitativi è prioritario ponderare una maggiore necessità di agenti per le **zone di frontiera** o laddove si manifestano fenomeni particolari. Essi, oltre a non essere obbligatori, sono **ponderati e liberamente negoziati dai Comuni** in base ai seguenti parametri:

- Estensione giurisdizione (m2/km2), estensione rete stradale carrabile (ml/kml), tipologia stradale;
- Estensione dei confini con l'estero e numero di valichi doganali;

- Oggetti "sensibili" (banche, commerci, siti di lavorazione dell'oro, cambiavalute, pompe di benzina, ...);
- Altri oggetti "sensibili" (stazioni ferroviarie, richiedenti l'asilo, ...);
- Locali Lear (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione) e LProst (Legge sull'esercizio della prostituzione);
- Turismo (hotel, campeggi, case secondarie, ...);
- Altro (movimenti pendolari, elevato numero di posti di lavoro, presenza strutture militari, ...).

**Gli elementi qualitativi incidono al massimo nella misura del 50% del costo pro capite calcolato al punto A.**

## C. Riduzione per riversamenti cantonali

I riversamenti cantonali per ogni regione sono stabiliti dal Cantone in base alle proiezioni espresse partendo dalla base dei ristorni oggi in vigore concernenti i compiti di polizia espressi nell'Allegato 2 A RLCPol.

**Al costo pro capite può essere sottratto il riversamento pro capite della regione.**